



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

MM no. 13/2017

Regolamento comunale sulla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle Aziende municipalizzate di Ponte Capriasca



Foto:http://www.consumerismo.it/wp-content/uploads/2014/02/recupero-crediti-tempo-denaro-300x213_f_improf_300x213.jpg

Pagina 1 di 4

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61

e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Orari sportello
dal lunedì al venerdì 07:30 – 10:00
martedì e giovedì 15:30 – 18:00



Al
Consiglio Comunale di
6946 Ponte Capriasca

Ponte Capriasca, 6 novembre 2017

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione il regolamento relativo alla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle Aziende municipalizzate di Ponte Capriasca.

Per poter procedere alla riscossione dei crediti il Comune deve avere una base legale tramite regolamento.

Questo testo ha lo scopo di autorizzare il Comune e le sue Aziende municipalizzate a procedere, nei casi dove viene richiesto, a riscuotere i crediti non ancora incassati.



1. Premessa

Il Municipio sottopone questo regolamento in quanto ad oggi ne è sprovvisto. Tale base legale permetterà ai funzionari dell'amministrazione di procedere al normale incasso di fatture e imposte non saldate nei regolari termini assegnati.

2. Il Regolamento

In dettaglio vi elenchiamo gli articoli del Regolamento concernente la procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle Aziende municipalizzate di Ponte Capriasca:

Art. 1 Campo d'applicazione
Nulla da segnalare.

Art. 2 Autorità di riscossione
Questo articolo definisce chi è l'autorità competente alla riscossione dei crediti.

Art. 3 Responsabilità debitoria speciale
Questo articolo definisce in caso di comproprietà o altro chi è responsabile per l'importo dovuto da ognuno.

Art. 4 Procedura d'incasso
Viene spiegato l'iter procedurale ed i termini per la procedura d'incasso dei crediti.

Art. 5 Tasse procedurali
Questo articolo riporta la tassa di diffida per i casi di cui all'art. 4.

Art. 6 Interessi di ritardo remuneratori
Vengono spiegati quali crediti maturano interessi e a partire da che data gli stessi vengono calcolati.

Art. 7 Minimi esigibili
Questo articolo permette al Municipio di fissare un limite sotto il quale il credito scoperto non viene richiesto ma bensì abbandonato.

Art. 8 Entrata in vigore
Nulla da segnalare.



Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler approvare il seguente dispositivo di voto

1. È approvato il regolamento comunale sulla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle Aziende municipalizzate di Ponte Capriasca.
2. Il regolamento viene pubblicato giusta gli artt. 187 LOC e 41 RALOC, e sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni (Sezione Enti Locali) per l'approvazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
Pietro Lisderi Daniele Piccaluga

Allegato:

- Regolamento

Risoluzione municipale no. 545 del 06.11.2017

Per analisi e rapporto

Commissione della gestione	Commissione petizioni	Commissione opere pubbliche
	X	



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE DEI
CREDITI
DEL COMUNE E DELLE AZIENDE
MUNICIPALIZZATE DI PONTE CAPRIASCA**

Pagina 1 di 4

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61

e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Orari sportello
dal lunedì al venerdì 07:30 – 10:00
martedì e giovedì 15:30 – 18:00



Art. 1 Campo d'applicazione

Tutti i crediti che il Comune o una sua Azienda municipalizzata vantano verso terzi.

Art. 2 Autorità di riscossione

Il Municipio è l'autorità competente per la riscossione di tutti i crediti del Comune e delle Aziende municipalizzate, esercita questa sua competenza tramite il servizio Cassa comunale.

Egli può autorizzare singoli funzionari comunali a validamente rappresentarlo nelle singole fasi delle procedure d'incasso. I limiti di questa rappresentanza saranno contenuti nell'apposita credenziale che verrà rilasciata al singolo funzionario.

Art. 3 Responsabilità debitoria speciale

Nei casi di crediti nei confronti di comproprietà, proprietà per piani o altra comunione d'interessi, per prestazioni d'interesse o uso comune, e per le quali gli interessati non hanno provveduto a concordare e depositare presso la cancelleria municipale una chiave di riparto, ogni singolo cointeressato è responsabile in solido per il dovuto complessivo. Assieme alla chiave di riparto dovrà inoltre essere depositato un recapito, validamente autorizzato a ricevere ogni comunicazione o atto, a nome di tutti.

Nei casi in cui si dovrà ripartire un credito tra i diversi interessati, l'autorità di riscossione potrà fissare, a copertura dei costi, un importo dovuto da ogni singolo interessato.

Art. 4 Procedura d'incasso

La procedura per l'incasso di ogni singolo credito segue il seguente iter:

<u>atto d'incasso</u>	<u>termine pagamento</u>	<u>tipo d'intimazione</u>
A. conteggio-fattura	30 giorni	invio normale (posta A)
B. richiamo di pagamento	30 giorni	invio normale (posta A)
C. diffida di pagamento	30 giorni	invio raccomandato
D. procedura esecutiva	-.-	-.-



Nei casi particolari, in cui l'incasso del credito sembri pregiudicato, la procedura potrà scostarsi dai termini suddetti, a discrezione dell'autorità di riscossione.

Le tasse di cancelleria vengono incassate, di regola in contanti. Tutte le altre vengono incassate tramite emissione di fattura. Analoga procedura potrà essere applicata, a discrezione del Municipio, per crediti di piccola entità, inferiore a fr. 200.--.

Art. 5 Tasse procedurali

Per l'emissione di ogni diffida di pagamento (atto C) ed in ogni procedura esecutiva (atto D) verrà conteggiata una tassa, con i requisiti di esecutività e garanzia ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Contro l'assoggettamento a queste tasse l'interessato potrà interporre reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione.

L'ammontare di queste tasse viene fissato nell'ordinanza municipale tra un minimo di fr. 20.-- e un massimo di fr. 50.--.

Art. 6 Interessi di ritardo remuneratori

Tutti i crediti qui contemplati maturano interessi di ritardo allo stesso saggio vigente per l'imposta cantonale. Il Municipio fissa le modalità d'incasso.

Per i crediti d'imposta le modalità di calcolo si rifanno alla Legge tributaria.

Per tutti gli altri crediti l'interesse incomincia a maturare a partire dal termine di pagamento del conteggio-fattura, e il saggio corrisponde a quello valido per le imposte nell'anno per cui è dovuto il credito; il reclamo o il ricorso non sospendono il diritto all'incasso.

Gli interessi remuneratori sono riconosciuti unicamente per le imposte e verranno calcolati d'ufficio ai sensi della Legge tributaria.

Art. 7 Minimi esigibili

Il Municipio fissa eventuali limiti sotto i quali: il credito viene abbandonato, l'interesse non conteggiato e l'eccedenza non restituita, senza esplicita richiesta dell'avente diritto.



Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato con:

Risoluzione municipale no. 545 del 06.11.2017

Risoluzione Consiglio comunale del.....

Risoluzione no.....del Consiglio di Stato del.....